



MATTEO GALLIONE
NOTAIO

ALLEGATO "A" AL REP. NOT. N. 56.517/8320-----

-----STATUTO-----

-----"FONDAZIONE ALBERTO CASTELLI"-----

-----ARTICOLO 1-----

-----Costituzione - Denominazione - Disciplina - Sede-----

1.1 È costituito, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 numero 117, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, "FONDAZIONE ALBERTO CASTELLI", che assume la forma giuridica di fondazione.-----

1.2 In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del citato D.lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.-----

1.3 La fondazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma unicamente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.-----

-----ARTICOLO 2-----

-----Finalità e Attività-----

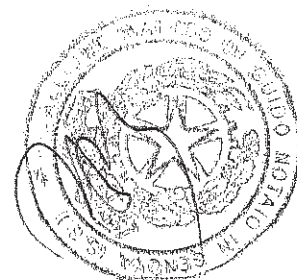
2.1 La fondazione è assolutamente apolitica ed apartitica e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del citato D.lgs. 117/2017 e precisamente:-----

- promuovere il miglioramento delle condizioni sociali delle persone svantaggiate, con particolare riferimento ai bambini e all'infanzia in generale, agli anziani e agli infermi non assistiti, ai portatori di handicap che non abbiano sufficiente sostegno;-----

- promuovere la raccolta di fondi per fornire supporto finanziario e/o logistico ad organizzazioni sanitarie, istituzioni, società ed altri enti operanti nei settori sopra indicati, anche provvedendo alla erogazione diretta dei fondi raccolti alle persone fisiche o agli enti che saranno ritenuti, dai competenti organi della Fondazione, meritevoli di sostegno, il tutto nel quadro della massima cooperazione con le Amministrazioni competenti al fine di massimizzare l'efficacia degli interventi;-----

- istituire centri di assistenza, accoglienza e informazione, al fine di consigliare le persone svantaggiate sui modi, tempi e luoghi più opportuni per il ricevimento di assistenza e cure appropriate ed idonee forme di aiuti finanziari e morali;-----

- promuovere il confronto e la collaborazione con istituzioni, organizzazioni ed enti in genere, nazionali ed internazionali, operanti nei suddetti settori, in modo da individuare ed ap-



profondire le migliori modalità di intervento, anche mediante l'organizzazione o la partecipazione a studi, conferenze, seminari;-----

- promuovere l'attuazione dei diritti civili e segnatamente dei diritti delle persone in tutti quei settori che siano connessi con i principali obiettivi della Fondazione, ma anche in quei settori dove possano essere sviluppate iniziative utili per la migliore realizzazione delle finalità dell'ente, con particolare riguardo al rispetto dei diritti civili. -----

La Fondazione potrà anche promuovere ogni tipo di iniziativa (anche di carattere culturale, ludico e sportivo) così come l'edizione di riviste, periodici o giornali nonché l'organizzazione di eventi e/o manifestazioni, allo scopo di sostenere al meglio, anche finanziariamente, la sua attività e poterla propagandare con la massima ampiezza nella società civile.-----

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi dei quali condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D.lgs. n. 117/2017.-----

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali/statutari, può cooperare/collaborare con altre Fondazioni, istituzioni e soggetti pubblici e privati aventi analoghi scopi/finalità.-----

Per il raggiungimento di tale scopo la Fondazione si avvarrà del patrimonio, di cui al successivo articolo 5, nonché dell'opera volontaria e gratuita dei Fondatori e ricorrerà a tutte le forme di collaborazione volontaria e di intervento concedibili dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalla Regione Liguria, dalle Amministrazioni Provinciali e Comunali e da altri Enti e soggetti, sia pubblici che privati.-----

Essa potrà compiere tutte le operazioni di carattere immobiliare, mobiliare e finanziario che l'organo amministrativo riterrà necessarie ed utili per il raggiungimento degli scopi statutari.-----

-----ARTICOLO 3-----

-----Attività diverse-----

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del citato D.lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del d.lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.-----

-----ARTICOLO 4-----

--Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili--

4.1 La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia

indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.lgs. numero 117/2017.-----

4.2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

4.3 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.-----

-----ARTICOLO 5-----

-----Patrimonio-----

5.1 Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:-----

I) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;-----

II) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;-----

III) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;-----

IV) rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;-----

V) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.-----

VI) avanzi di gestione.-----

5.2 La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:-----

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;-----
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D.lgs. 117/2017)-----

- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;-----

- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;-----

- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;-----

- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017.-----

5.3 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione,

e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono, senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.-----

-----ARTICOLO 6-----

-----Organi sociali-----

6.1 Sono organi della fondazione:-----

- Organo di amministrazione;-----
- Organo di controllo;-----
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017).-----

6.2 Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate, fatta eccezione per la carica di Presidente attribuita a vita in sede costitutiva al Dott. Carlo Castelli e di Vice Presidente attribuita a vita alla signora Mirella Salomone; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.-----

-----ARTICOLO 7-----

-----Organo di amministrazione-----

7.1 L'organo di amministrazione è composto da un numero di membri tra un minimo di tre ed un massimo di quindici, nominati dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Genova il quale farà riferimento alla lista di possibili candidati predisposta dal consiglio di amministrazione uscente. Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017.-----

7.2 L'organo di amministrazione governa l'ente.-----

7.3 L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.-----

7.4 L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.-----

7.5. La convocazione va inviata per iscritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima dell'adunanza. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. -----

Il consiglio si raduna presso la sede legale o anche altrove, purché in Italia.-----

7.6 Il consiglio può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali

deve essere dato atto nei relativi verbali:-----
- sia consentito al presidente del Consiglio di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.---

7.7 L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.-----

7.8 Gli Amministratori non hanno diritto ad alcun tipo di compenso; spetta loro esclusivamente il solo rimborso delle spese vive sostenute per ragione del loro ufficio.-----

7.9 L'Organo di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:-----

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente, fermo il disposto dell'articolo 8 del presente statuto;-----

- amministra la fondazione;-----

- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;-----

- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;-----

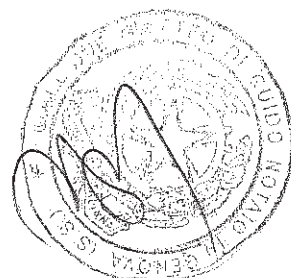
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;-----
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;-----

- può nominare, anche con l'indicazione di soggetti non facenti parte dell'Organo di Amministrazione, comitati che possano occuparsi di aspetti specifici della gestione, senza peraltro che i membri di questi comitati possano peraltro avere poteri formali di alcun genere;-----

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

7.10 Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare alcune funzioni a singoli componenti o ad un comitato esecutivo composto esclusivamente da membri del Consiglio di Amministrazione stesso. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.-----

7.11 Delle deliberazioni della seduta del Consiglio di Amministrazione si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal



segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Il segretario potrà essere nominato dal Presidente, ove lo ritenga necessario, anche tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione stesso.--

-----ARTICOLO 8-----

-----Il Presidente-----

8.1 Il Primo Presidente della Fondazione e, quindi, del Consiglio di Amministrazione, è il fondatore dott. Carlo Castelli, con ogni più ampio potere e facoltà di amministrazione ordinaria e straordinaria, e di gestione, e con correlata piena firma quale legale rappresentante della Fondazione nei confronti di ogni terzo.-----

8.2 Il Presidente della Fondazione resterà in carica fino a dimissioni o in seguito a cessazione per qualsiasi causa.-----

8.3 Il Presidente della Fondazione può nominare un Vice Presidente Vicario tra i componenti del Consiglio di Amministrazione. -----

Il Vice Presidente Vicario dura in carica per un triennio solare o, se nominato dal fondatore, fino a quando lo stesso manterrà la carica di Presidente della Fondazione.-----

8.4 Quando e non appena il Presidente della Fondazione verrà a cessare dalla carica, automaticamente decadrà dalla carica il Vice Presidente Vicario se nominato.-----

8.5 Venendo a cessare il Dott. Carlo Castelli dalla carica di Presidente per qualsiasi causa, il primo successore alla carica di Presidente della Fondazione sarà Mirella Salomone che rimarrà in carica fino a sue dimissioni e/o cessazione per qualsiasi causa. -----

Qualora la signora Mirella Salomone non possa o non voglia accettare la carica, in difetto di prescrizioni scritte del Presidente, spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina tra i propri componenti del Presidente e del Vice Presidente Vicario.-----

8.6 Il presidente della fondazione, diverso dal fondatore, sarà eletto dall'Organo Amministrativo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.-----

8.7 L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.-----

8.8 Il presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.-----

8.9 Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva ai fini di ratifica e comunque

entro 30 giorni.-----
8.10 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua
funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio
delle sue funzioni.-----

-----ARTICOLO 9-----

-----Organo di controllo-----

9.1 L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo
di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costi-
tuito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti
dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice ci-
vile. I componenti dell'organo di controllo devono essere
scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397,
comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di con-
trollo collegiale, i predetti requisiti devono essere possedu-
ti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse
all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale,
tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti
iscritti al Registro dei Revisori Legali.-----

9.2 L'organo di controllo:-----
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul ri-
spetto dei principi di corretta amministrazione, anche con ri-
ferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora ap-
plicabili;-----
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-
strativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;-----
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs.
117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministra-
tivo, la revisione legale dei conti;-----
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle fina-
lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto par-
ticolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;-----
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi
previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in
conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il
bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto
dall'organo di controllo.-----

9.3 L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere
ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiede-
re agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari.-----

9.4 I membri dell'Organo di Controllo non hanno diritto ad al-
cun tipo di compenso; spetta loro esclusivamente il solo rim-
borso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.-----

-----ARTICOLO 10-----

-----Organo di Revisione legale dei conti-----

10.1 È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs
117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga
opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale
dei conti o da una società di revisione legale, iscritti
nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attri-

buita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.--

-----ARTICOLO 11-----

-----Bilancio d'esercizio-----

11.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.-----

11.2 I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.-----

11.3 Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.-----

11.4 L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.-----

-----ARTICOLO 12-----

-----Bilancio sociale-----

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.-----

-----ARTICOLO 13-----

-----Libri sociali obbligatori-----

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.-----

-----ARTICOLO 14-----

-----Scioglimento ed estinzione-----

14.1 In ossequio all'articolo 6 del D.P.R. 361/2000 e dell'articolo 8 legge regionale 3/2011, la Giunta regionale accerta e dichiara l'estinzione della Fondazione - previa delibera di proposta di dichiarazione di estinzione da parte del Consiglio di Amministrazione - quando:-----

a) gli scopi istituzionali di cui all'articolo 2 dello Statuto sono esauriti o divenuti impossibili o di scarsa utilità;-----

b) il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.

14.2 In tutti i casi previsti dall'articolo 28 cod.civ., l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.-----

-----ARTICOLO 15-----

-----Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento-----

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.-----

Il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore che provvederà alla liquidazione ed alla relativa devoluzione del

patrim

16.1

agisce

117, c

gente.

16.2

lament

aspett

Per q

mento

vile

Visto

Genov

F.to:

patrimonio residuo.

ARTICOLO 16

Statuto

16.1 La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

16.2 L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 17

Disposizioni finali

per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia ovvero al codice civile nonché al decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117.

Visto "ne varietur"

Genova lì 18 Giugno 2020.

F.to: CARLO CASTELLI

MIRELLA SALOMONE

FEDERICA CASTELLI

EMANUELA CASTELLI

GIOVANNA CASTELLI

GIANFRANCO MARIA GRONDONA

CARLO PRUNETI

GIACOMO MUNARI teste

MARIA REDA teste

MATTEO GALLIONE Notaio

Copia Conforme all'originale firmato a sensi

di legge.

Genova, lì

18/06/2020

Matteo Gallione

